

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

(38^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

«Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra» (1680) (Segue della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag 393, 395, 397, 398, 399
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	397, 398
CHABOD, relatore	393, 396, 398, 399
MONTAGNANI MARELLI	395, 396, 397, 398
PESSI	397
ZANNINI	398

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bussi, Chabod, Crespellani, Guidoni, Latini, Molinari, Montagnani Marelli, Pennavaria, Pessi, Roasio, Secci, Tartufole, Zannini e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Biaggi.

BONAFINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

Segue della discussione e rinvio del disegno di legge: «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra» (1680)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della precedente discussione abbiamo anche approvato la maggior parte degli articoli, mentre è rimasta in sospeso la votazione su un numero esiguo di essi allo scopo di effettuare maggiori accertamenti in ordine a taluni problemi emersi dall'esame delle singole norme. Ritengo che oggi il senatore Chabod sia in grado di sciogliere le precedenti riserve.

CHABOD, relatore. Il motivo principale per il quale abbiamo lasciato in sospeso l'approvazione di alcuni articoli è stato determinato dal rilievo della Commissione finanze e tesoro, in relazione ad un contrasto fra l'articolo 17 del disegno di legge in

esame e le norme vigenti in materia di acque gassate. Ho pregato il senatore Spagnoli, estensore di quel parere a nome della 5^a Commissione, di voler cortesemente approfondire il problema, così da permetterci di risolverlo avendo sotto mano tutti gli elementi utili, ed ecco che lo stesso senatore Spagnoli mi ha risposto con una proposta di emendamenti che ora illustrerò.

In sostanza, la questione principale che noi dobbiamo risolvere è la seguente: nell'articolo 17 del testo del disegno di legge in discussione proposto dal Governo è previsto che la tassa di rilascio e quella annuale di esercizio siano determinate in relazione alla potenzialità dello stabilimento. Per la tassa di rilascio si parte da un minimo di lire 10.000 annue per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri e, a mano a mano, si sale a 20.000 lire, 40.000, 80.000, 150.000 fino a 200.000 lire per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno. Il senatore Spagnoli, viceversa, sempre per conto della 5^a Commissione, ha richiamato un altro principio, un altro parametro, che per la verità io non sono riuscito a rintracciare quello riguardante le acque gassate e le bevande analcoliche. Può darsi che le mie ricerche siano state, diciamo così, non sufficientemente approfondite, comunque sono riuscito ad appurare solo che per le acque minerali vi è semplicemente la tassa fissa annuale di lire 15.000 per le acque minerali naturali e di lire 30.000 per quelle artificiali, senza distinzione di potenzialità di produzione o di imbottigliamento degli stabilimenti. La norma prosegue prevedendo l'autorizzazione per l'importazione dall'estero di acque naturali o artificiali e stabilendo una tassa di lire 3.000 e 6.000 rispettivamente. Viceversa nelle due leggi sulle concessioni governative il principio della suddivisione per numero di operai esiste effettivamente. Per esempio, in materia di fabbricazione di medicinali, di esplosivi e via dicendo è considerato il concetto non della potenzialità della produzione, ma del numero degli operai impegnati, cioè si distinguono categorie

di tassa a seconda che lo stabilimento conti 10, 20, 30, 40 o più operai.

Personalmente, ritengo preferibile il criterio adottato dal disegno di legge al nostro esame, cioè quello della potenzialità della produzione, in quanto quello del numero degli operai presenta molti inconvenienti, fra i quali quello, indubbiamente grave, che uno stabilimento può essere indotto a non assumere personale per non passare al pagamento di una tassa maggiore; e poi quello della difficoltà dell'accertamento, perchè è, per esempio, difficile stabilire se si tratti di 99 o 101 dipendenti, dovendo o potendo distinguere fra fissi, apprendisti e così via. All'opposto, il criterio della potenzialità è sicuro, obbiettivo, accertato. Pertanto, sono del parere che sia preferibile mantenere, invariato, il testo governativo, in ordine all'articolo 17. Il contrasto segnalato dal senatore Spagnoli si verrà effettivamente a manifestare, ma se noi riteniamo che il vecchio criterio non sia tale da preferirsi, non trattandosi di una legge fondamentale dello Stato, ma semplicemente di una disposizione tariffaria, penso che, constatato che la vecchia tariffa è ispirata a principi retrogradi, antichi, noi facciamo bene a modificarla per renderla più attuale ed efficiente. Propongo pertanto formalmente il mantenimento, nel testo governativo, dell'articolo 17.

Viceversa, dove a me pare che il suggerimento della 5^a Commissione debba essere seguito è per quanto riguarda l'importazione e la vendita di birra estera, per le quali nel testo governativo non sono previste tasse mentre lo sono per le acque minerali. A questo riguardo il senatore Spagnoli propone un emendamento con cui si stabilisce una tassa. A mio avviso sarebbe il caso di redigere un articolo apposito, che potrebbe momentaneamente assumere il numero 19-bis, del seguente tenore: « Per l'importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, a norma dell'articolo 17, assoggettata ad una tassa di rilascio e a una tassa annuale di concessione governativa di lire 10.000, da corrisondersi in modo ordinario, di cui all'articolo 17 ». Come ho già detto, per le acque minerali la tassa è di lire 3.000 per le

naturali e di lire 6.000 per le artificiali. Per la birra, c'è una tariffa sola perchè nelle importazioni non è possibile determinare la potenzialità degli stabilimenti. Quindi la misura di lire 10.000 mi sembra equa, comprendendo il rilascio e la tassa annua.

Il senatore Spagnolli poi, sempre per conto della 5^a Commissione, propone un altro articolo — egli in verità lo chiama comma, io invece lo chiamerei articolo aggiuntivo 21-*bis* — col quale, in sostanza, si dovrebbe disporre una tassa annua di rilascio anche sui depositi di birra per il commercio all'ingrosso. Ho provveduto a redigere il testo di tale articolo affinché la Commissione possa decidere se accettarlo o respingerlo. Esso potrebbe essere così formulato: « Per la gestione di depositi di birra nazionale od estera e per il commercio all'ingrosso è necessaria l'autorizzazione... » e così via, stabilendo una tassa. In verità questa mi sembra una norma alquanto discutibile, soprattutto per la sua genericità; infatti per deposito di birra si potrebbe anche ritenere quello, per esempio, di 300 scatole. A me sembra che una simile disposizione ingeneri più che altro confusione. Io sarei poco propenso ad introdurla nel disegno di legge; comunque ho ritenuto mio dovere darne notizia.

Infine, per ragioni formali, dovremo evidentemente apportare delle lievi modifiche al testo degli articoli 26 e 29, là dove si tratta dell'articolo 17, per scrivere articolo 19-*bis*.

Non ho altro da aggiungere se non che nell'ultimo comma dell'articolo 26 si richiama quella legge sulle concessioni governative, la quale prevede le solite pene, dal doppio al sestuplo della tassa, con un minimo di lire 2500. E il criterio usuale, anche se in alcune leggi si prevede una ammenda dal doppio al decuplo. Praticamente, il metodo che si segue è l'applicazione del doppio della tassa, e quindi, secondo me, è opportuno lasciare la sanzione bassa.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Chabod che ci ha posto nella condizione di concludere l'esame degli articoli del disegno di legge.

MONTAGNANI MARELLI. Signor Presidente, sono veramente dolente di quello che sto per dire e ne chiedo scusa a lei, al relatore e agli onorevoli colleghi. Ho avuto dei colloqui con persone interessate, le quali mi hanno fatto delle affermazioni e delle rivelazioni che mi hanno lasciato molto dubbioso e perplesso sulla opportunità di approvare nel testo attuale il disegno di legge in esame. Si tratta di affermazioni che hanno mobilitato la mia preoccupazione e sulle quali non ho potuto ancora approfondire la mia conoscenza personale e diretta. Peraltro i dubbi sono di notevole importanza per cui in coscienza non mi sento di dare la mia approvazione al provvedimento senza un ulteriore, approfondito esame. Mi si potrà replicare che questo esame avrei potuto farlo in precedenza e mi scuso se non l'ho fatto, ma credevo che si trattasse di un disegno di legge puramente tecnico e che non coinvolgesse, come sembra, determinati interessi di categoria contro altri interessi. Le rivelazioni che mi sono state fatte sono appunto di questo ordine, ossia che il disegno di legge intenderebbe favorire una parte della categoria in danno di un'altra; e mi è stato fatto altresì rilevare che il nucleo centrale del progetto è, per così dire, mascherato, non dico artatamente, da una serie di articoli e di norme che sono del tutto pleonastici.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Montagnani Marelli che la discussione generale è stata già ultimata e che attualmente siamo chiamati a deliberare su quei due o tre articoli lasciati in sospeso. Quanto dichiarato appartiene all'aspetto generale del problema, e noi non possiamo riaprire la discussione generale.

MONTAGNANI MARELLI. Chiedo scusa, ma qui si tratta di un fatto nuovo

PRESIDENTE. Ma i fatti nuovi non possono modificare una legge; d'altro canto c'è sempre l'altro ramo del Parlamento nel quale dibattere eventuali fatti nuovi. Noi abbiamo ascoltato una relazione che ci ha

persuasi; e i rilievi mossi oggi dal senatore Montagnani Marelli dovevano essere portati in esame in quella occasione. Questa è la procedura.

MONTAGNANI MARELLI. Noi potremo anche mandare il provvedimento all'esame dell'Assemblea, siamo sempre a tempo a farlo, fino all'ultimo, ma siccome non vogliamo ricorrere a questo espediente chiedo un rinvio per accertare meglio se ciò che mi è stato riferito in questi giorni risponda o no a verità: perchè se rispondesse a verità, io, in tutta coscienza, non potrei dare l'approvazione al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non è una prassi molto apprezzabile perchè abbiamo avuto molti giorni a disposizione per approfondire la questione. Se noi ci abituiamo a raccogliere all'ultimo momento una voce qualsiasi...

MONTAGNANI MARELLI. È una voce di interessati.

PRESIDENTE. Può darsi, perchè qualunque legge finisce ovviamente per toccare determinati interessi, ma tutto questo non deve poter interferire sull'esito finale del provvedimento.

CHABOD, relatore. Tengo a ribadire all'onorevole Montagnani Marelli che mi ero preoccupato di ascoltare la voce degli interessati. Da una parte ho sentito quella dei grossi produttori di birra, dall'altra quella dei dirigenti di una fabbrichetta che si trova dalle mie parti e che quindi avevo a portata di mano. Dall'una parte e dall'altra non mi è stata fatta alcuna osservazione. Qualcuno mi ha poi fatto notare che, col provvedimento in esame, si intende colpire la birra estera, ma io, in verità, questo attacco non sono riuscito a individuarlo fra le norme del disegno di legge. Qualche altro collega mi ha detto che mi sarei potuto informare ancora meglio; ma io non potevo mica fare il giro del mondo! Adesso mi è stato detto che non

ho accertato se la piccola fabbrica da me interpellata sia o no collegata con le grosse. Ebbene, rispondo a tutti dicendo che io non sono un ispettore di polizia. Se avessi notato qualcosa di poco chiaro l'avrei fatto subito presente.

MONTAGNANI MARELLI. Comunque, un breve rinvio non pregiudicherà niente.

PRESIDENTE. Noi abbiamo già approvato la maggior parte degli articoli, ci è rimasto di votarne pochi altri: le perplessità del senatore Montagnani Marelli riguardano gli uni o gli altri,

CHABOD, relatore. Il rilievo fattomi è stato questo: che con l'articolo 19 si sarebbe voluto colpire la birra estera, al che io ho replicato che, evidentemente, i produttori e commercianti di birra estera si sarebbero dovuti adeguare alle norme della nuova legge e, in armonia con esse, continuare la loro regolare attività. Si è aggiunto che, in pratica, potrebbe maliziosamente determinarsi una situazione del genere: fermare in dogana una partita di birra estera con la scusa che non sia conforme alle norme vigenti, così da favorire determinati importatori. Tutto ciò in teoria può anche essere possibile, ma a me pare che all'atto pratico non possa avvenire stante il proverbiale scrupolo dei produttori di birra estera nel rispetto delle norme vigenti, per evidenti motivi di concorrenza.

Non sono un esperto di birra, ma mi sembra che gli articoli che ne fissano le caratteristiche nel disegno di legge in esame corrispondano a quelle che sono le esigenze effettive della produzione. Su tale problema si è già discusso molto nella precedente seduta, con particolare riguardo per le fasi della importazione; ed in sede di esame dell'articolo 28 (il quale stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza

della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione) si è anche fatto il caso della birra proveniente dallo estero. Ed io ho obiettato che in questi casi si procederà penalmente nei confronti dei responsabili esteri.

MONTAGNANI MARELLI. I rilievi che mi sono stati fatti, purtroppo ieri, cioè all'ultimo momento, riguardano anche il problema ora esaminato dall'onorevole relatore, ma sono ancor più estesi. Per esempio ci è stato fatto osservare che non ha significato una legge in cui si dica che non si può adoperare acqua non potabile. E allora tutto è come avvolto in una nube che vuole nascondere obiettivi diversi da quelli che si dichiarano fondamentali del provvedimento. Poi, stabilendo che la birra importata deve corrispondere alle caratteristiche della legge, si può dar luogo, secondo me, ad un criterio discrezionale in sede di importazione. Comunque il problema fondamentale è quello rappresentato dal tentativo, operato da alcuni gruppi, di ottenere il monopolio delle importazioni, operando una scelta anche fra i paesi da cui importare il prodotto, così da escluderne altri. Ecco allora che se effettivamente questo fosse di fatto, anche se scientemente non voluto, l'obiettivo del provvedimento, non me la sentirei di dare la mia approvazione. Ed è per accertare meglio la fondatezza di queste che io definisco per ora insinuazioni, che io chiedo un breve rinvio della discussione.

P E S S I . Ritengo che non si possa non accogliere una richiesta di rinvio formulata nei termini e con le giustificazioni addotte dal senatore Montagnani Marelli, perchè se è vero che ci troviamo in fase di votazione di un piccolo residuo di articoli è anche vero che quando un senatore pone — e credo che non lo faccia solo per opinione propria — questioni così delicate, determina delle incertezze in tutti quanti, come me, non hanno sinora approfondito il problema, e comunque dà prova di un elemento di serietà che non si può non approvare, a prescindere da questioni di procedura. È vero che esiste sempre la risorsa di una votazione contraria

o di una richiesta di rimessione all'Assemblea, ma dal momento che non siamo ancora in sede di votazione del disegno di legge nel suo complesso e dato che il provvedimento non presenta caratteri di inderogabile urgenza, ritengo sia il caso di accogliere la richiesta. D'altro canto può anche darsi che tutto si risolva in una maggiore chiarificazione del problema senza altre conseguenze. Comunque, per parte mia sono del parere che la richiesta del senatore Montagnani Marelli debba essere accettata e quindi favorevole ad un breve rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E . Mi pare sia anzitutto doveroso dare atto che il relatore ci ha prospettato con dovizia di argomentazioni, la possibilità della approvazione del disegno di legge. Se nel corso della discussione emerge qualche dubbio, poichè è evidente che tutti abbiamo l'interesse a fare le cose nel migliore dei modi e poichè nel caso particolare non vi è alcuna urgenza, non c'è motivo per cui qualcuno, e tanto meno la presidenza, debba opporsi a una chiarificazione; tuttavia ciò che noi dobbiamo tener presente è che deve essere sempre in noi la preoccupazione che si tratti di argomenti validi, perchè altrimenti sarebbe agevole, ogni qual volta un provvedimento sta per essere varato, fermarne il corso con delle insinuazioni all'ultimo momento. E pertanto, come il senatore Montagnani Marelli ha manifestato il suo scrupolo di voler approfondire il valore delle comunicazioni che gli sono state fatte ieri, così noi dobbiamo avere lo scrupolo di non soggiacere alle pressioni ingiustificate che ci possano venire dal di fuori.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non ho alcuna difficoltà ad associarmi a quanto detto dall'onorevole Presidente, ribadendo che il provvedimento è stato presentato senza alcun fine discriminatorio bensì con l'intenzione di agevolare le categorie interessate. Comunque non abbiamo alcuna difficoltà a permettere di approfondire il problema a chi oggi manifesta dei dubbi, aggiungendo che anche per parte nostra opereremo delle indagini allo scopo di accertare se effettivamente si cerchi di raggiungere dei fini particolari.

Piuttosto, dal punto di vista esclusivamente della procedura, desidero domandare se la richiesta di rinvio comporti il lasciare ulteriormente in sospeso l'approvazione degli articoli accantonati nel corso della precedente discussione, o se non sia piuttosto il caso di procedere oggi alla approvazione completa degli articoli, riservandoci, una volta superate le perplessità manifestatesi, di approvare il disegno di legge nel suo complesso.

C H A B O D, *relatore*. È un ottimo suggerimento quello di approvare oggi gli articoli rimanenti, cosicchè ci rimanga solo da approvare il provvedimento complessivamente.

M O N T A G N A N I M A R E L L I. Sono d'accordo su tale procedura.

Z A N N I N I. Dato che siamo oramai orientati per il rinvio della discussione, penso sarebbe il caso di approfittarne per sentire anche il parere del Ministero del commercio con l'estero e l'Istituto del commercio estero.

C H A B O D, *relatore*. Mi perdoni il collega Zannini: vedo che effettivamente, nel concerto di vari Ministeri, non è incluso quello del commercio con l'estero e ciò contribuisce ad avvalorare la supposizione che il relatore non abbia compiuto tutte le necessarie indagini. A me non dispiace che si dica questo per il semplice fatto che se ogni relatore dovesse indagare su tutte le possibili malizie che possono essere nascoste tra le pieghe di un provvedimento, dovrebbe trasformarsi in un poliziotto.

P R E S I D E N T E. Abbiamo dato atto al relatore della sua diligenza.

C H A B O D, *relatore*. D'accordo, comunque vi sono delle allusioni, ed allora dico che, uscendo dal vago, sarebbe bene che si dicesse apertamente: badate, all'articolo « X » c'è un'insidia. Comunque, sono anch'io del parere di sentire il parere del Commercio con l'estero. Per quanto riguarda ciò che si dovrebbe fare in questo momento, ritengo

sia il caso di approvare gli articoli lasciati in sospeso, che hanno solo un aspetto formalistico, riservandoci poi di decidere sul complesso.

Z A N N I N I. Mi preme di chiarire un concetto che penso sia condiviso da tutti gli onorevoli colleghi: ossia che non era assolutamente mia intenzione muovere rilievi all'operato del relatore, anzi.

C H A B O D, *relatore*. Nessuno ha pensato a questo.

P R E S I D E N T E. Nessuno si è offeso. Siamo qui per esaminare se effettivamente vi siano fondamenti nei rilievi che il senatore Montagnani Marelli ha riferito come insinuazioni che vengono dal di fuori. Comunque prego il senatore Chabod di compiere gli opportuni passi presso il Ministero del commercio con l'estero e il relativo Istituto per accertare se sussistano delle difficoltà in ordine all'approvazione del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda gli articoli che restano da approvare, mi pare che per l'articolo 17 il relatore proponga di mantenere il testo governativo.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo di mantenere il testo governativo; comunque mi era sembrato di sentire che il relatore accennasse di non essere riuscito a rintracciare il provvedimento che prevede la tassazione per le acque gassate relativamente al numero delle persone occupate nello stabilimento. Io ho sottomano gli estremi di tale provvedimento e ritengo opportuno darne notizia affinché non dovesse risultare che a nostro avviso esso non esiste. Si tratta della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961 n. 131, la quale, al n. 24, stabilisce la tassa di 10.000 lire per gli stabilimenti che, nel campo appunto delle acque gassate, impiegano sino a 20 persone. Praticamente, la tassa che in tale settore si paga è di 20 centesimi, e quella di cui ho dato ora lettura corrisponde, equamente a mio avviso, a quella da noi stabilita per la birra.

C H A B O D , *relatore*. Si spiega il motivo per cui non ero riuscito a rintracciare quel riferimento: io ho consultato la legislazione vigente fino a tutto il 1960, mentre il provvedimento di cui ha dato notizia l'onorevole Sottosegretario è del 1961.

Per non complicare le cose, ritornando al testo dell'articolo, penso sia il caso, nel 19-*bis*, di introdurre un secondo comma in cui prevedere il ricorso contro i provvedimenti emanati dal Prefetto, perchè altrimenti dovremmo farlo in sede di articolo 29, e la cosa mi sembra inopportuna, perchè in tale articolo si prevede ricorso al Ministero della sanità, che non ha alcuna attinenza col caso in esame. Pertanto, propongo il seguente testo per l'articolo 19-*bis*:

« Per l'importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione, rilasciata dal Prefetto a norma dell'articolo 17, assoggettata ad una tassa di rilascio e ad una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000 da corrispondersi in modo ordinario nei termini di cui all'articolo 17, numero 2.

« Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma è ammesso ricorso al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento »

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Vi sarebbe ora, mi sembra, la proposta di un articolo 21-*bis*.

C H A B O D , *relatore*. Si tratta di una proposta della Commissione finanze e tesoro e riguarda il deposito per il commercio all'ingrosso. Io sono per il vero molto perplesso sulla opportunità di introdurre una norma del genere.

P R E S I D E N T E . Si tratta di una idea della Commissione finanze e tesoro che però noi possiamo non approvare se ci convincono le perplessità del relatore sulla sua

opportunità. Evidentemente sussiste il pericolo della difficoltà di discriminare quando si debba stabilire il pagamento solo per il deposito o anche per altri motivi. Ad ogni modo ho l'impressione che la Commissione ritenga di non recepire la proposta, a meno che qualche onorevole collega non voglia farla propria.

C H A B O D , *relatore*. Io ho già manifestato le mie perplessità su tale proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno ha ritenuto di farla propria, la proposta si intende caduta.

Passiamo all'articolo 26.

C H A B O D , *relatore*. Si tratta di una modifica formale all'ultimo comma, ossia là dove è detto: « Per il mancato o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dall'articolo 17... » vanno modificate tali ultime parole in « dagli articoli 17 e 19-*bis* », perchè in quest'ultimo articolo, da noi approvato poco fa, sono pure contenute norme inerenti al pagamento della tassa di concessione governativa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Chabod.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Tutti gli articoli del disegno risultano ora approvati, mentre rimane in sospeso la votazione del provvedimento nel suo complesso in attesa che, nel corso della prossima seduta, il senatore Montagnani Marelli sciolga le riserve oggi formulate.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari